

(N. 1112)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella del seduta 9 giugno 1950 (V. Stampato N. 218)

d'iniziativa dei deputati CUTTITTA, GRECO, BOVARO e CARIGNANI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 GIUGNO 1950

Modifica alla legge 9 maggio 1940, n. 370,
riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 4 della legge 9 maggio 1940, n. 370,
è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale prescelto per l'avanzamento è
iscritto nel quadro di avanzamento.

« L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento
continua a rimanere nel servizio permanente
effettivo fino al raggiungimento del limite di
età previsto per il proprio grado, salvo, per
gli ufficiali subalterni, quanto è disposto al
titolo IV.

« Le disposizioni conseguenti alla presente
legge entrano in vigore il giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta
Ufficiale* della Repubblica ed hanno effetto dal
1° gennaio 1950 ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.